



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1566/2025
MARIA TERESA BELMONTE	- Relatore -	UP - 10/12/2025
PAOLA BORRELLI		R.G.N. 18222/2025
CARLO RENOLDI		
ROSARIA GIORDANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso, riportandosi alla requisitoria in atti, per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva sub b); per il rigetto del ricorso nel resto.

udito il difensore del ricorrente, avvocato [REDACTED] che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che, nel giudizio ordinario, ha dichiarato [REDACTED] [REDACTED] - quale amministratore delle società [REDACTED] s.r.l. (capo A) e [REDACTED]



s.r.l. (capo B) - responsabile di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, aggravate ai sensi dell'art. 219 co. 2 L.F., per avere commesso più fatti di bancarotta, condannandolo, previa esclusione della contestata recidiva, alla pena di giustizia, con le statuizioni accessorie di legge.

1.1. In particolare, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole delle seguenti condotte:

- sottrazione e occultamento dei libri e delle scritture contabili della [REDACTED] s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del 18 marzo 2015, e della [REDACTED] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 22 settembre 2016;
- distrazione o occultamento dall'attivo fallimentare di tre automezzi di proprietà della [REDACTED] s.r.l. e di tre immobili di proprietà della [REDACTED]

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [REDACTED], che formula quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e vizi della motivazione, *sub specie* di travisamento della prova, con riguardo alla bancarotta patrimoniale contestata nel capo B). Premesso che al ricorrente è contestato di avere distratto alcuni cespiti immobiliari di proprietà della [REDACTED] s.r.l., la Corte di appello ha travisato la prova riguardante i trasferimenti effettuati dalla fallita in favore di alcuni creditori sociali a titolo di pagamento dei debiti della società nei confronti dei fornitori, sostenendone la distrazione, senza, però, tenere conto della documentazione depositata, fin dal primo grado di giudizio, dalla difesa del ricorrente; in specie, ci si riferisce all'ispezione ipotecaria attestante il reale trasferimento degli immobili alle società creditrici della fallita, rappresentativa della cessione in permuta dei predetti cespiti in favore di creditori-fornitori. Di qui, la radicale impossibilità di assegnare agli atti di cessione la natura distrattiva, non venendo in rilievo la destinazione delle risorse economiche a finalità estranee all'oggetto sociale e, quindi, mancando l'elemento del pregiudizio in danno dei creditori.

2.2. Erronea applicazione dell'art. 216 L.F. e correlati vizi della motivazione in relazione alla bancarotta patrimoniale di cui al capo A). Si sostiene che la Corte di appello non avrebbe provato l'incidenza sul patrimonio della società e, quindi, sulla garanzia dei creditori della società, della distrazione di tre veicoli vetusti – di scarso valore economico – non rinvenuti dalla curatela.

2.3. Analoghi vizi vengono dedotti con riguardo alla bancarotta documentale di cui al capo A), lamentandosi che la Corte di appello non avrebbe evidenziato elementi fattuali specifici, ulteriori rispetto alla mera scomparsa dei libri sociali delle due società amministrate dal ricorrente, mai consegnati alla curatela, tali da giustificare il dolo specifico richiesto dalla fattispecie astratta ai fini della attribuibilità soggettiva del fatto.

2.4. Con il quarto motivo, ci si duole del vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, si deduce che la pluralità dei fatti di bancarotta è elemento già considerato ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F.; che il ruolo



amministrativo nella società è presupposto soggettivo del delitto di bancarotta; che il precedente valorizzato contrasta con il diniego della recidiva, con la quale le circostanze attenuanti generiche condividono la logica rieducativa.

3) Il difensore del ricorrente ha depositato, in data 11/11/2025, motivi nuovi, insistendo sui temi oggetto del ricorso, nonché, due memorie in data 12/11/2025 e 20/11/2025, anche in replica alle conclusioni del P.G.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. In particolare, sono fondati i motivi afferenti sia alla bancarotta distrattiva che a quella documentale, restando assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio.

2. In primo luogo, deve darsi atto dell'errore contenuto nell'imputazione avente riguardo alla data di consumazione della bancarotta relativa alla società [REDACTED] s.r.l., di cui al capo B.

2.1. Invero, in considerazione della data in cui è intervenuto il fallimento, la consumazione della bancarotta deve intendersi riferita alla data del 22 settembre 2016, costituendo la dichiarazione di fallimento il momento consumativo del reato (Sez. 5, n. 26548 del 19/03/2014, Rv. 260577), ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente (Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Rv. 273800), principio valido sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità (Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Rv. 271114).

3. E' fondato il motivo con cui la Difesa sostiene che non sarebbero stati oggetto di distrazione i cespiti immobiliari della [REDACTED] s.r.l., deducendo che il trasferimento trovi causa in una cessione in permuta, prospettazione in relazione alla quale la Corte di appello ha prodotto una motivazione meramente assertiva e, comunque, del tutto incongruente con gli elementi di prova forniti dalla difesa dell'appellante.

3.1. Come premesso, all'imputato, si imputa, quale amministratore della [REDACTED] s.r.l., di avere distratto dall'attivo fallimentare beni immobili di proprietà della società.

3.2. Dalla lettura della sentenza impugnata, si evince che il primo giudice aveva ritenuto integrata la contestata condotta distrattiva avuto riguardo a tre beni immobili, costituiti da un deposito, da un manufatto in cemento armato e da una porzione di terreno (pag. 7 sentenza impugnata).

3.3. Tenuto conto dell'oggetto sociale (la [REDACTED] s.r.l. era una società immobiliare), il trasferimento di immobili può assumere connotazioni distrattive in quanto effettuato senza incasso del corrispettivo o a prezzo incongruo o, comunque, in assenza di contropartita; diversamente, l'atto di vendita risulta neutro da un punto di vista patrimoniale.



3.4. La sentenza impugnata - a fronte del rilievo mosso dalla difesa, volto a contestare la natura distrattiva del trasferimento dei beni immobili genericamente evocati nell'atto d'imputazione, con cui deduceva che si era trattato di cessioni in permuta in favore di creditori-fornitori (che, infatti, non si erano insinuati al passivo) - dopo avere fatto riferimento a trasferimenti posti in essere nel 2014 (riferendo di "*cessioni di numerosi immobili per un consistente valore*"), che nulla hanno a che fare con i tre beni cespiti sopra indicati, ha rigettato il motivo d'appello con motivazione assertiva e piuttosto oscura, laddove ha affermato che, alla luce del contenuto della relazione del curatore e del processo verbale della G.d.F., "non risulta(ndo) documentato il dedotto trasferimento".

3.5.E' chiaro, invero, come, in assenza di trasferimento, neppure potrebbe configurarsi la condotta distrattiva contestata, dal momento che, in tal caso, il bene sarebbe rimasto nel patrimonio della fallita, cosicché, così intesa, l'affermazione della Corte di appello risulta del tutto illogica.

3.6.Ove, invece, si ritenesse, secondo ragione, che la Corte di appello abbia inteso affermare che non risulta documentato il trasferimento nei termini in cui l'ha dedotto la difesa, ovvero il trasferimento di immobili a soddisfazione del credito vantato da alcuni fornitori, per consistenti forniture effettuate in favore della fallita, la motivazione risulta ugualmente censurabile giacché del tutto apparente, laddove omette il dovuto confronto con il corrispondente motivo d'appello, senza chiarire le ragioni per le quali il trasferimento di immobili abbia assunto connotati distrattivi, nonostante la documentazione prodotta dalla difesa renda plausibile, anche tenuto conto dell'oggetto sociale della fallita, la tesi difensiva.

3.7. Il giudice del rinvio dovrà, dunque, farsi carico di colmare la descritta lacuna argomentativa, e confrontarsi con la situazione concreta in scrutinio, in ragione dell'oggetto sociale della fallita e tenuto conto della documentazione posta a sostegno della tesi difensiva, circa la natura affatto distrattiva del trasferimento dei beni immobili di proprietà della fallita.

4. Parimenti fondata la doglianza che aggredisce la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla affermata distrazione dei veicoli di proprietà della società [REDACTED] s.r.l. (capo A). Il vizio argomentativo sta nell'omesso confronto con le deduzioni difensive circa la obsolescenza dei veicoli, e nell'avere immotivatamente oblitterato lo scrutinio, pure specificamente sollecitato, in merito alle conseguenze della distrazione degli automezzi sul danno concreto al ceto creditizio.

4.1. Per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715), in presenza della quale la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 L. fall., hanno (anche) diretto



riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese (Sez. 5, Sentenza n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv.243295; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004, Rv. 231411). L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un *vulnus* alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo (nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare, con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinché il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando, in caso contrario, la valida presunzione della loro dolosa distrazione, essendone pacifica la previa disponibilità, da parte dell'imputato, accertata nella loro esatta dimensione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204).

4.2. Nella specie, è incontrovertibile la previa disponibilità del semirimorchio e dell'autocarro con gru, mentre, quanto all'autocarro Iveco, i giudici di merito hanno chiarito che il contratto di nolo a freddo prodotto dalla difesa era privo di sottoscrizione e che l'affermazione del [REDACTED] secondo la quale il mezzo si trovava in Kosovo era rimasta del tutto indimostrata. In ragione della pacifica previa disponibilità e del mancato rinvenimento dei tre automezzi indicati in imputazione, i giudici di merito hanno ritenuto provata la contestata condotta distrattiva in applicazione dei principi sopra richiamati.

4.3. Quanto poi alla asserita vetustà del semirimorchio e dell'autocarro con gru, la Corte d'appello, in assenza di elementi contabili o ulteriori dati obiettivi individuanti un valore dei beni pari a zero, ha fatto riferimento al principio di diritto secondo il quale la bancarotta fraudolenta per distrazione ben può essere integrata dalla dismissione di beni strumentali obsoleti, distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza



economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, ben può essere idonea, comunque, a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5 - n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768).

4.4. Nondimeno, tale principio va posto in correlazione con l'esegesi giurisprudenziale, che, in aderenza a una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ritiene che tale delitto resti integrato non già dalla sottrazione di ricchezza *tout court*, ma dalla sola distrazione concretamente idonea ad arrecare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa.

4.4.1. Non vi è dubbio, infatti, che la Corte di cassazione disegni attualmente il paradigma tipologico del delitto previsto dall'art. 216, comma primo, n. 1, prima parte, L. fall., secondo lo schema del reato di pericolo concreto, con particolare riguardo - per quel che interessa nella presente analisi - alla condotta dell'imprenditore che abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato, in tutto o in parte i suoi beni (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 17819 del 24/3/2017, Palitta, Rv. 269562 e Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763; in tema di bancarotta fraudolenta dissipativa cfr. Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019), richiedendosi che la valutazione del pericolo sia condotta con giudizio *ex ante* (ancorchè al momento della declaratoria dello stato di insolvenza), e in riferimento agli atti depauperativi compiuti nella cd. zona di rischio penale (cfr. Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume, Rv. 246879, in motivazione, e Sez. 5, n. 18517 del 22/2/2018, Lapis, Rv. 273073), e alla qualità oggettiva della distrazione, ancorchè realizzata in un tempo lontano dal fallimento, se particolarmente condizionante in negativo per le sorti future della società (Sez. 5 - n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059).

4.4.2. Dunque, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare - che è un reato di pericolo concreto - l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare. Il pericolo previsto dalla bancarotta pre-fallimentare - che è anche l'evento giuridico del reato, come ribadito da Sez. u. n. 21039 del 2011, Loy - non può che essere correlato alla idoneità dell'atto di depauperamento a creare un *vulnus* alla integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di procedura concorsuale - non dunque come singoli, ma come categoria- , con una analisi che deve riguardare in primo luogo l'elemento oggettivo, per investire poi in modo omogeneo l'elemento soggettivo e che certamente deve poggiare su criteri "*ex ante*", in relazione alle caratteristiche complessive dell'atto stesso e della situazione finanziaria della società, laddove l'"anteriorità" di regola è tale relativamente al momento della azione tipica, senza però che sia esclusa dalla valutazione la permanenza o meno della stessa situazione, fino all'epoca che precede l'atto di apertura della procedura e senza, comunque, che possano acquisire rilevanza fattori non imputabili, come un tracollo economico.

4.4.3. In sostanza, la giurisprudenza, a partire dalla sentenza 'Palitta' già citata, ha avvertito l'interprete della necessità di ancorare la distrazione penalmente rilevante (o il depauperamento comunque causato della massa attiva) non semplicemente al "concetto di distrazione" in sé



considerato ed in qualunque tempo realizzato, bensì a qualità, natura e oggetto del distacco, che deve sempre rappresentare "una sottrazione, un permanente segno "meno" nel patrimonio inteso come garanzia per la massa dei creditori. L'orientamento che ha preso piede nella giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell'abbandono delle posizioni ermeneutiche che schiacciano in termini assertivi la prospettiva della ricerca della prova del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare sul punto genetico del distacco, senza esplorare ed approfondire i caratteri qualitativi di tale distacco patrimoniale. In tale ottica, l'offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma deve essere rapportata alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori (Sez. 5, n. 16388 del 23/3/2011, Barbato, in motivazione), nella prospettiva che la tutela penale del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare ruota intorno ai creditori: è integrativa del reato non già la sottrazione di ricchezza *tout court*, ma solo quella concretamente idonea a recare danno alle pretese dei creditori, e cioè a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dei crediti verso l'impresa (Sez. 5 - n. 28941 del 14/02/2024, Rv. 287059).

4.4. Il ricorso, e prima ancora l'appello, facendo leva sulla vetustà dei veicoli distratti, hanno inteso porre il tema dell'offensività reale della condotta contestata, nell'egida della bancarotta patrimoniale quale reato di pericolo concreto. La difesa ha, infatti, posto in luce il valore quasi nullo dei beni sottratti, da cui deriverebbe la conseguente inoffensività della condotta di reato, che, proprio per l'irrelevanza del valore economico dei beni mai rinvenuti e ritenuti distratti, sarebbe inidonea ad arrecare pregiudizio ai creditori.

4.5. A fronte di tale specifica deduzione non può ignorarsi l'istanza difensiva che chiede la verifica dell'offensività del reato di bancarotta patrimoniale *pre-fallimentare*, secondo i canoni interpretativi declinati dal diritto vivente, ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità alla luce dei principi costituzionali. Il Giudice di merito non può esimersi, cioè, dal misurarsi con l'esegesi costituzionalmente orientata del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, che declinandolo quale reato di pericolo concreto (in tema, oltre alla citata sentenza Palitta, cfr. anche Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683), impone di valutare la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività in base all'idoneità *ex ante* degli atti depauperativi a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori della massa fallimentare, in un parametro spazio-temporale ragionevole (la zona penale di rischio, entro il quale l'apprezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo).

4.6. Va, dunque, ribadito:

- il rifiuto di qualsiasi ricostruzione, ancorchè surrettizia, della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale come reato di "pericolo presunto", vale a dire come ipotesi criminosa che, basandosi sulla constatazione *tout court* dell'esistenza dell'atto distrattivo, si affidi ad una catena di presunzioni fondate sulla rimproverabilità della esposizione a pericolo del patrimonio, destinate a divenire reato fallimentare solo con la successiva declaratoria giudiziale,



- che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare,

- che, ai fini della prova del reato, il giudice non può basarsi soltanto sulla mera constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo in quanto tale, ma deve valutare la qualità del distacco patrimoniale.

- che, fermo restando il principio consolidato, secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, la "qualità" della distrazione deve essere accertata dal giudice d'appello, per consentire la verifica necessaria sulla pericolosità reale della condotta rispetto alla garanzia dei creditori sociali.

4.7. Ed è proprio la qualità del distacco patrimoniale che viene in rilievo nel caso in esame, data l'obiezione difensiva riferita al valore quasi nullo della massa attiva ritenuta dolosamente distratta dal ricorrente – costituita da tre mezzi meccanici - e alla non adeguata considerazione di tale variabile da parte del giudice d'appello.

4.7.1. Invece, la sentenza impugnata, pur dando atto di un valore attualizzato minimale dei beni strumentali sottratti in ragione della obsolescenza, si è limitata a sostenere che si tratta di beni *"che avevano quanto meno un valore in termini di rottamazione"* disallineandosi rispetto alla corretta prospettiva ermeneutica invocata dal ricorrente e volta a determinare il valore economico effettivo da attribuire ai beni contestati come distratti, al fine di orientare la verifica necessaria circa la pericolosità concreta della condotta.

4.7.2. Nel rinnovato giudizio di merito, la Corte d'Appello dovrà affrontare il tema, lasciato irrisolto dalla sentenza impugnata, della esatta configurazione della condotta distrattiva dei tre veicoli della fallita, con le segnalate ricadute sullo scrutinio della pericolosità in concreto della condotta distrattiva, vale a dire sul se essa sia stata idonea a mettere a rischio la garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa fallita.

5. I descritti vizi motivazionali, che danno luogo all'annullamento della sentenza impugnata con riferimento ai fatti distrattivi, producono ricadute anche sulla tenuta della motivazione afferente alla bancarotta distrattiva, che è incentrata - quanto al giudizio inferenziale che sorregge il dolo specifico, richiesto per la integrazione della bancarotta documentale per sottrazione/occultamento delle scritture contabili - sullo scopo di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali e, dunque, di occultare le distrazioni. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata, che *"tale scopo ben può essere desuntodalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta"*.

5.1. Come è noto, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative: quella di occultamento delle scritture contabili, che consiste



nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della omessa tenuta, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (*ex multis*, Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

5.2. Nel caso in esame, l'imputazione riguarda la sottrazione dei libri e delle scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, con l'ultroneo richiamo alla impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

5.3. La Corte d'appello, conformemente al primo giudice, ha ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, sia sotto il profilo oggettivo (consegna parziale e assolutamente frammentaria delle scritture contabili, mancata consegna del libro inventari e del libro giornale a far data dalla costituzione della società), sia sotto il profilo soggettivo. Il dolo specifico, in particolare, è stato logicamente tratto dalla mancata tenuta del libro inventari e del libro giornale a far data dalla costituzione della società (e, dunque, dal 1999) e dalla frammentaria consegna delle ulteriori scritture contabili, nonché dalle accertate condotte distrattive, le quali, in particolare, avrebbero potuto fornire la copertura argomentativa al ragionamento inferenziale, giacché le operazioni fraudolente commesse sulle scritture contabili sono di regola funzionali all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Rv. 273800).

5.4. Anche il profilo dell'elemento soggettivo della bancarotta documentale dovrà, pertanto, essere rivalutato nel giudizio di rinvio.

6. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, in merito alla bancarotta distrattiva e a quella documentale, contestate nei capi A) e B), restando assorbito il tema relativo alle circostanze attenuanti generiche, da scrutinarsi eventualmente all'esito del giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025

Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte

Il Presidente
Rossella Catena

